

Elenco Sottoprodotti
Elenco dei Produttori e degli Utilizzatori di Sottoprodotti

Home
Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti

Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il Regolamento intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 18a-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale.

I criteri indicativi forniti dal Regolamento non hanno carattere esclusivo (come riporta l'articolo 4 c.2), essendo sempre ammessa "la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel (...) decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto", fermo restando l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore.

L'articolo 5 chiarisce che il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso ed evidenzia alcune modalità di prova tra le quali l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincono le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.

In mancanza della documentazione contrattuale, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti da quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.

L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.


L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

SOTTOPRODOTTI

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data dello svolgimento del seminario

AGGIORNAMENTO al 09/09/2019

1



2

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010
 Qualsiasi sostanza od oggetto

- che soddisfa **tutte** le **condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1,
- che rispetta i **criteri** stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

*Condizioni
di
Sottoprodotto*

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

ATTENZIONE
 All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

3

*Storia
dei
Sottoprodotti*

NEL PANORAMA EUROPEO
 Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di **sottoprodotto**.

In ITALIA
 la direttiva 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis, *Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera q) troviamo traccia di tale concetto.*
Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.

4

Condizioni
di
Sottoprodotto

condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi compresenza delle stesse.

è un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni** è a carico di colui che effettua la scelta (sentenza 9941 del 2016).

5

Condizioni
di
Sottoprodotto

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e **il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**.

Sostanze che si generano in via
continuativa e non saltuaria.
(NO in modo episodico)

b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso **dello stesso o di un successivo** processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Effettivamente riutilizzato,
senza garanzia di riutilizzo, ma solo con
l'intento, si rientra nel rifiuto.
Quindi riutilizzo deve essere: certo,
obiettivo, univoco, completo

6

Condizioni
di
Sottoprodotto

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;**

Il D.lgs. 152/06 definisce all'Art. 183, s) definisce "trattamento« come: operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

Da ciò possiamo affermare che non può essere prevista nessuna delle operazioni che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, operazioni che si rendano necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.

La Commissione Europea si è espressa con una Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti" nel 2007:

- la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: **dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc..** La stessa Commissione precisa, inoltre, che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.

Possiamo dedurre che i trattamenti da ricomprendere nella normale pratica industriale siano trattamenti / interventi che non vadano a modificare le caratteristiche merceologiche ed ambientali del residuo, ed ancora, possano essere trattamenti ed interventi posti anche su quanto di vuole sostituire (materia prima).

7

Condizioni
di
Sottoprodotto

d) l'ulteriore utilizzo è legale, **ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.**

8

*Sottoprodotto
Normativa*

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Un particolare sottoprodotto → Dpr 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. (art. 4)

9

*Oggetto
Art.1 DM 264/2016*

Il Regolamento definisce alcune modalità con le quali si può dimostrare che un residuo, prodotto in un determinato ciclo produttivo, è un sottoprodotto e non un rifiuto, in quanto sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Contiene

- 1) alcune regole generali che consentono di dimostrare che il residuo è destinato ad utilizzo certo e diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e viene gestito correttamente nelle fasi di deposito e di movimentazione.
- 2) alcuni **adempimenti di natura formale**, quali l'iscrizione da parte del produttore e dell'utilizzatore in un apposito elenco pubblico e la tenuta ed esibizione, a richiesta dell'autorità di controllo, della documentazione prevista dal regolamento stesso.
- 3) riporta nell'**allegato 1** l'elencazione di **alcuni residui di produzione** (biomasse residuali destinate alla produzione energetica) che, nel rispetto delle condizioni indicate dal Regolamento, possono essere qualificati come sottoprodotti. Per ciascuno di questi indica le norme che ne regolamentano l'utilizzo e le operazioni e attività che possono essere considerate normale pratica industriale.

10

Finalità
Art.1 DM 264/2016

- ❑ **favorire ed agevolare l'utilizzo** come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri
- ❑ **assicurare maggiore uniformità** nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto
- ❑ **supportare gli operatori mediante la definizione di modalità** con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

11

Definizioni
Art.2 DM 264/2016

Fatte salve le definizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria vigenti, vanno considerate anche le definizioni contenute nel DM stesso ->

- a) **prodotto**: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) **residuo di produzione (di seguito "residuo")**: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto;
- c) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del D.lgs. 152/06.

12

Ambito di Applicazione

Art.3 DM 264/2016

Il regolamento si rivolge a tutti i settori produttivi da cui si originano residui che possono essere qualificati sottoprodotti, quindi non solo ai settori interessati dalla produzione dei materiali indicati nell'allegato 1.

Il provvedimento **NON si applica**:

- ai prodotti
- alle sostanze e materiali esclusi e a tutto quanto è escluso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2016
- ai residui derivanti da attività di consumo

Restano ferme le disposizioni specifiche adottate per la gestione di specifiche tipologie di residui, es. le terre e rocce da scavo.

13

*Circ. MinAmb 30/5/2017
per l'applicazione del DM
264/2016*

*Paragrafo 2 e 3
Allegato tec. giuridico*

Scopo del decreto

- le modalità di prova **non sono esclusive**
- **è lasciata all'operatore la possibilità di scegliere i mezzi di prova** in autonomia, nonché **la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti con ogni mezzo**, anche mantenendo sistemi e procedure aziendali adottati prima dell'entrata in vigore del decreto
- è escluso che l'utilizzazione degli strumenti disciplinati dal decreto possa in alcun modo essere considerata **condizione necessaria** per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti. Nessun atto abilitativo potrà mai richiedere l'obbligatoria adesione alle procedure e agli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Effetti giuridici

Come esplicitamente previsto **rimane inalterata la possibilità di utilizzare mezzi e modalità di prova diverse da quelli indicati.**
Il decreto è **vincolante** dove contiene elementi di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni normative vigenti, nonché quando prevede specifiche norme di settore.

14

Principi Generali :
 Art.1, c 2
 Artt. 4 e 5, c 1
 DM 264/2016

Art. 1, c 2
 DM 264/2016

I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti

✓ sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze

✓ devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

Art. 4, c 4
 DM 264/2016

La **documentazione** predisposta a supporto della certezza dell'utilizzo **deve essere conservata per 3 anni e resa disponibile all'autorità di controllo.**

Art. 5, c 1
 DM 264/2016

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

15

Certezza del Riutilizzo:
 Art. 5 DM 264/2016
 Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3 All.

il Regolamento prevede a **livello generale** che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere **dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego**
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale (anche per le fasi di deposito e trasporto)** che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata **l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi**, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (art. 5 c. 1)

16

Certezza dell'utilizzo nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo

Certezza del Riutilizzo:

Art. 5 DM 264/2016

Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3 All.

a) se l'**utilizzo** del residuo avviene nel medesimo ciclo produttivo che lo ha originato (Art. 5, comma 2), la certezza dell'utilizzo può essere dimostrata attraverso:

- le modalità organizzative del ciclo di produzione,
- le caratteristiche o la documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione,

attestando in particolare la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

b) se l'**utilizzo** del residuo avviene in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato (Art. 5, comma 3), è necessario dimostrare che **l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso** (presupposto introdotto dal Regolamento).

Per la dimostrazione di tale presupposto è possibile avvalersi di:

1) rapporti o impegni contrattuali (Art. 5, comma 4) tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori che riportino le seguenti informazioni:

- caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo dei sottoprodotti;
- condizioni della cessione che devono risultare **vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.**

17

In mancanza della documentazione contrattuale o insufficienza della stessa la certezza dell'utilizzo è dimostrata con la compilazione della **scheda tecnica identificativa del sottoprodotto.**

La scheda riporta le informazioni indicate nel modello riportato **nell'allegato 2** al decreto e deve identificare :

- l'impianto di produzione;
- le caratteristiche del sottoprodotto, comprese quelle relative alla conformità al processo di destinazione e allo specifico impiego cui è destinato (Art. 7 c 1)
- l'impianto o l'attività di destinazione;
- le modalità di gestione (modalità di raccolta, modalità e tempistiche di deposito e modalità di trasporto fino all'impiego definitivo).

La **scheda tecnica** deve:

- essere **numerata, vidimata e gestita** secondo le modalità fissate dalla **normativa sui registri IVA. La vidimazione**, posta in capo alle Camere di Commercio territorialmente competenti, **verrà effettuata con le stesse modalità adottate per i registri di carico e scarico.**

- deve essere **rielaborata in caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione** del sottoprodotto che comportano variazioni delle informazioni indicate.

SCHEDA TECNICA :
Art. 5, commi 5, 6 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3 All.
All.

18

SCHEDA TECNICA
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3 All.

Così come gli altri strumenti indicati dal decreto, la compilazione della scheda tecnica **non è obbligatoria, ma rappresenta un elemento di ausilio sotto il profilo probatorio** per coloro che intendano avvalersi delle procedure previste dal Regolamento.

In particolare:

è esclusa l'ipotesi di un deposito a tempo indeterminato del materiale, il tempo del deposito rappresenta un elemento di notevole importanza nella valutazione.

- Pare opportuno che l'operatore – nei casi in cui organizzi un tempo di deposito del residuo **non breve** – abbia cura di predisporre ulteriori elementi probatori. A questo fine, potrà utilizzare la scheda tecnica riempiendo adeguatamente il campo «**Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto**», nonché i campi «**Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto**» e «**Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo**».
- Potrebbe verificarsi il caso in cui, **al momento della produzione del residuo, non sia ancora immediatamente noto il soggetto responsabile dell'impiego dello stesso**. In questa circostanza, è consigliato di **indicare con esattezza anche i tempi e le modalità di deposito**, nelle more dell'utilizzo. Dovranno essere inserite le informazioni relative all'attività o al settore di destinazione, considerate le specifiche tecniche del residuo che lo rendono idoneo a determinati utilizzi.

Nell'ipotesi in cui un operatore intenda avvalersi delle schede tecniche a supporto della qualifica come sottoprodotto di un residuo, è necessario procedere alla loro vidimazione presso la Camera di commercio competente, con le medesime modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 D.lgs. 152/2006

19

SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
(rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

.....
Numero di riferimento

Data di emissione

Anagrafica del produttore

- Denominazione sociale - CF/P.IVA;
- Indirizzo della sede legale e della sede operativa

Impianto di produzione

- Indirizzo
- Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
- Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
- Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)

Informazioni sul sottoprodotto

- Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
- Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto

Destinazione del sottoprodotto

- Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo
- Impianto o attività o di destinazione
- Riferimenti di eventuali intermediari

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- Modalità di trasporto

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

- Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.

Luogo e data (gg/mm/aaaa)

Sottoscrizione

20

Dichiarazione di conformità:

DM 264/2016 Art. 7, c.2

Circ. MinAmb 30/5/2017

In caso di **cessione del sottoprodotto**, la conformità a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una **apposita dichiarazione**, sottoscritta in base al modello di cui **all'allegato 2**.

Come la scheda tecnica, tale dichiarazione **deve essere rielaborata** in caso di modifiche sostanziali del ciclo produttivo o della destinazione che comportino la necessità di modificare le dichiarazioni rese.

La Circolare, con riferimento alla **dichiarazione di conformità evidenzia** come questa debba essere compilata in caso di cessione del sottoprodotto per assicurare la conformità dello stesso ai requisiti richiesti dalla legge ed alla scheda tecnica, della quale è necessario indicare gli estremi di riferimento.

21

Dichiarazione di conformità

- Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
- Tipologia del sottoprodotto e descrizione
- Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
- Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
- Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica

- **Luogo e data (gg/mm/aaaa)**

- **Sottoscrizione**

22

*Utilizzo diretto senza trattamenti
diversi dalla normale pratica
industriale
Art. 6 DM 264/2016*

L'articolo 184-bis, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 152/06 indica, tra le condizioni necessarie per la qualifica di un residuo come sottoprodotto, che la sostanza o l'oggetto **possano essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.**

In relazione al verificarsi della condizione di utilizzo diretto, il decreto chiarisce che:

a) rientrano nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono **parte integrante del ciclo produttivo del residuo**, anche quelle realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o della materia idonee all'utilizzo specifico (Art. 6, comma 2);

b) non rientrano nella normale pratica industriale i processi e le operazioni necessarie a rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o della materia idonee all'uso specifico, **se effettuati in cicli produttivi diversi** da quello che ha originato il residuo (Art. 6, comma 1).

23

*Utilizzo senza trattamenti
Normale pratica industriale
Art. 6 DM 264/2016*

*Circ. MinAmb 30/5/2017
paragrafo 6.4
All. tec-giuridico*

Non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni finalizzate a ridurre la concentrazione di inquinanti, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo.

Al fine della prova della riconducibilità dell'operazione alla normale pratica industriale l'operatore potrebbe dimostrare, a mero titolo di esempio che:

- il trattamento non incide o non fa perdere al materiale la sua identità, le caratteristiche merceologiche, o la qualità ambientale non determina un mutamento strutturale delle componenti chimico-fisiche della sostanza o una sua trasformazione radicale;
- il trattamento corrisponde a quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale il materiale viene utilizzato ed in particolare a quelli effettuati sulla materia prima che il sottoprodotto va a sostituire;
- riempire adeguatamente il campo «Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto» della scheda tecnica, indicando se il residuo necessita di un trattamento in vista dell'utilizzo, di quale trattamento si discorre e se l'attività di trattamento sia svolta direttamente, o mediante un intermediario, o presso l'utilizzatore.

In merito pare utile chiarire che, sebbene riconosciuta la possibilità che il trattamento sia effettuato anche da soggetti intermediari, l'eventualità di passaggi e di operatori lungo la filiera potrebbe rendere maggiormente complicata la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

24

Legalità utilizzo

Art. 7 DM 264/2016

Circ. MinAmb 30/5/2017
paragrafo 6.5
All. tec-giuridico

L'articolo 184-bis, richiede che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia che la sostanza o l'oggetto soddisfi, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e che non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Al riguardo, è necessario distinguere:

Caso 1) l'ipotesi in cui vi sia una normativa di riferimento che definisce modalità o requisiti di impiego per un determinato utilizzo, dal caso in cui non vi sia una normativa ad hoc.

La mancata rispondenza dello stesso ai requisiti richiesti dalla norma o l'aver effettuato un impiego difforme rispetto a quanto previsto, ne determina la qualifica come rifiuto, per mancanza del requisito in analisi.

Caso 2) Non vi siano particolari vincoli normativi fissati per l'utilizzo del materiale, rimane comunque ferma la necessità di dimostrare che l'impiego dello stesso non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Nella scheda tecnica – ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito – sarà opportuno allegare la dimostrazione della rispondenza della destinazione agli standard merceologici ed alle norme tecniche di settore.

25

Modalità di gestione dei residui

Art. 8 DM 264/2016

Circ. MinAmb 30/5/2017
paragrafo 7
All. tec-giuridico

Il Regolamento stabilisce, a livello generale, che il sottoprodotto, fino al suo utilizzo finale, deve essere gestito nel **rispetto delle specifiche norme tecniche**, se disponibili, e delle **regole di buona pratica**;

Nello specifico, per le fasi di **deposito e trasporto**, stabilisce che è necessario:

- a) **separare i sottoprodotti da rifiuti, prodotti o oggetti o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche o destinati a diversi utilizzi**;
- b) **adottare cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale o sanitaria**, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
- c) **adottare cautele necessarie ad evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto**, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
- d) **adottare tempistiche e modalità congrue** in considerazione delle peculiarità e delle caratteristiche specifiche del sottoprodotto.

26

Le modalità di deposito e movimentazione sono funzionali a dimostrare la continuità del sistema di gestione a supportare la prova della certezza dell'utilizzo.

Il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purchè abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti.

Il Regolamento, sottolinea l'importanza di garantire la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione.

La scheda tecnica deve indicare il tempo massimo previsto per il deposito, decorso il quale si presume che possano essere pregiudicate le caratteristiche merceologiche o di funzionalità necessarie per l'impiego previsto.

Decorso il tempo massimo di deposito indicato nella scheda tecnica senza che la sostanza o l'oggetto sia stato utilizzato:

- **I materiali perdono la qualifica di sottoprodotto** e dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo dovranno essere gestiti come rifiuti;
- **In alternativa sarà necessario compilare una nuova scheda tecnica**, nel caso in cui il residuo presenti ancora le caratteristiche per poter essere qualificato come sottoprodotto, eventualmente destinato ad un impiego differente da quello in origine previsto.

Con riferimento alla fase di trasporto, il decreto non contempla documentazione diversa da quella ordinariamente impiegata per il trasporto delle merci.

Modalità di gestione dei residui

Art. 8 DM 264/2016

*Circ. MinAmb 30/5/2017
paragrafo 7
All. tec-giuridico*

27

Il Regolamento

- definisce:
la **responsabilità del produttore o del cessionario** relativamente alla gestione del sottoprodotto, stabilendo che la stessa è **limitata alle fasi precedenti alla consegna del sottoprodotto stesso all'utilizzatore o all'intermediario (art. 8, comma 4).**

- Nel caso in cui l'impiego avvenga direttamente da parte del produttore, questo conserva la responsabilità per tutta la gestione del riutilizzo.

- chiarisce che, ferma restando la normativa in materia di controlli, le Autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, **le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dal decreto (Art. 9).**

Responsabilità del produttore e attività di controllo

Artt. 8 e 9 DM 264/2016

*Circ. MinAmb 30/5/2017
paragrafo 8
All. tec-giuridico*

28

Sottoprodotti

La Regione Emilia Romagna ha attivato il "Coordinamento permanente sottoprodotti" ed ha istituito l'"Elenco regionale dei sottoprodotti", al quale potranno volontariamente iscriversi tutte le imprese regionali che rispettino i requisiti di legge in materia.

La legge regionale n. 16 del 2015 ha previsto, tra gli strumenti di prevenzione, l'attivazione di un coordinamento permanente finalizzato alla individuazione, da parte delle imprese, dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006.

È stato pertanto costituito il **Coordinamento permanente sottoprodotti**, formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia Romagna.

Il coordinamento si propone di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi.

Per attestare il riconoscimento dell'osservanza di tali buone pratiche, con deliberazione della Giunta regionale n. 2260/2016, è stato istituito l'**Elenco regionale dei sottoprodotti** a cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.

Con successivi atti del Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, per ciascuna delle filiere individuate dal "Coordinamento", saranno definite le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti.

29

Scheda relativa al sottoprodotto denominato "noccioli di albicocca" - Processo produttivo n. 1

1. Denominazione del sottoprodotto

Noccioli di albicocca.

2. Tipologia di sottoprodotto

Agroalimentare.

3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto Noccioli di albicocca interi costituiti da guscio ed armellina.

I gusci o i noccioli interi sono utilizzabili come biomasse combustibili ed in impianti per la produzione di biogas. Le armelline sono idonee per il consumo umano e l'uso nell'industria cosmetica e farmaceutica.

4. Utilizzatori

Impianti di combustione e per la produzione di biogas, industria alimentare, cosmetica e farmaceutica ed impianti di lavorazione per la sgusciatura.

5. Trattamenti

Essiccazione, sgusciatura, lavaggio, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica, pressatura, spremitura.

6. Requisiti standard di prodotto

Le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili e, se utilizzate come biocombustibili, anche le norme UNI EN 14961 e UNI EN 15234.

7. Aspetti gestionali

Date le caratteristiche fisiche e chimiche, tali oggetti non necessitano di particolari precauzioni nelle fasi gestionali della movimentazione e del deposito fatto salvo il rispetto della normativa vigente.

Il deposito deve essere effettuato con modalità, in quantitativi e tempi idonei al successivo utilizzo e quindi congrui con il requisito della certezza di tale utilizzo.

30

Scheda relativa al sottoprodotto denominato "liquor nero" - Processo produttivo n. 4	
<p>1. Denominazione del sottoprodotto Liquor nero.</p> <p>2. Tipologia di sottoprodotto Industriale.</p> <p>3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto Il liquor nero si ottiene come residuo della fase di lisciviazione del legno nel processo industriale di produzione della pasta di legno chemimeccanica. Il processo di lisciviazione infatti genera, oltre alle fibre libere, il liquor nero, un residuo liquido stabile contenente sostanze del legno disciolte (lignina, cellulosa, emicellulosa, ecc.), fortemente concentrato in sostanze organiche. La continuità ed uniformità del processo produttivo ne garantisce la continua disponibilità e l'omogeneità qualitativa nel tempo.</p> <p>4. Utilizzo Produzione di energia tramite combustione diretta in caldaia nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato X alla Parte quinta del D.lgs. n. 152/06; utilizzo in impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas.</p> <p>5. Trattamenti Evaporazione.</p> <p>6. Requisiti standard di prodotto Con riferimento allo specifico utilizzo deve rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell'ambiente e non deve causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana. Non deve dar luogo ad emissioni o impatti ambientali diversi da quelli autorizzati per l'impianto in cui è destinato ad essere utilizzato. Per l'utilizzo in impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas deve essere rispettato il valore minimo del parametro riportato nella seguente tabella. Parametro Valore minimo BMP – Metano 150 Nm³/t SV</p>	<p>7. Aspetti gestionali Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente. Il deposito deve essere effettuato in luoghi appositamente adibiti ed adeguatamente protetti ed in ogni caso deve avvenire con modalità e tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo.</p>

31

The image shows a screenshot of the EcoCamere website. At the top, there is a navigation menu with links: Home, Adempimenti, Servizi, Temi, Chi siamo, Contatti, and a search icon. Below the menu is a secondary navigation bar with links: Elenco sottoprodotti, Registro Pile, Registro AEE, MUD, Albo Gestori Ambientali, and Registro F-gas. The main content area features a large blue banner. On the left side of the banner is a circular diagram composed of many smaller circles, each containing a regional code (e.g., VEN, LOM, LAZ, TOS, CAM, SIC, PUG, Estero) and an arrow pointing to another code. On the right side of the banner, the text reads: "IL SITO DELLE CAMERE DI COMMERCIO CHE AIUTA LE IMPRESE A ORIENTARSI TRA OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ IN CAMPO AMBIENTALE." Below this, it says "EMISSIONI DI GAS-SERRA, PER FLUSSO DI MOVIMENTAZIONE DEI RIFIUTI" and "vai al report".

32